

La giustificazione è data per le operazioni intervenute tra persone non comprese nei ruoli, colla esibizione del foglio scambiato giusta l'articolo 8; e per le altre operazioni, colla esibizione dello estratto del repertorio munito delle marche competenti ancorchè non ancora annullate se in tempo utile, dal quale estratto risulti che l'operazione o le operazioni per cui si procede sono state riprodotte e computate agli effetti delle tasse.

Art. 14.

Saranno puniti con multa di lire mille le persone o ditte iscritte nei ruoli che abbiano contravvenuto all'obbligo della tenuta del repertorio, o che si rifiutino a esibirlo per le ispezioni.

Tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni che sono relative alla regolare registrazione delle operazioni nel repertorio e negli estratti, ed al pagamento delle tasse, saranno punite con l'ammenda di lire venti per ogni singola operazione cadente in contravvenzione.

Le multe e le ammende saranno sempre raddoppiate quando siano incorse da agenti di cambio.

Le contravvenzioni saranno prescritte col decorso di due anni dacchè furono incorse.

Chi però voglia agire in dipendenza di operazioni concluse anche anteriormente al biennio, dovrà fare fede di avere soddisfatto le tasse, e se del caso le multe e le ammende non ostante la prescrizione.

I funzionari giudiziari e i membri dei sindacati che abbiano reso provvedimenti senza le giustificazioni di cui all'articolo 13, incorreranno in proprio in una ammenda di lire venti.

Le norme di procedura stabilite dalla legge sulle tasse di bollo si osserveranno anche, in quanto siano applicabili, nelle contravvenzioni e nelle controversie che riguardano le disposizioni della presente legge.

Art. 15.

I contratti di riporto o comunque a termine da chiunque fatti e per ogni specie di titoli, quando sono fino dall'origine stipulati per un termine maggiore di fine mese prossimo, non soggiacciono alla presente legge, ma alle disposizioni anche penali stabilite dalla legge 7 aprile 1898, n. 116, colla responsabilità solidaria delle parti contraenti.

Art. 16.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con R. Decreto sentito il Consiglio di Stato.

Il regolamento fisserà anche le norme per la denuncia e l'accertamento delle operazioni di cui all'articolo 15 e i criterii per determinare l'imponibile, con riguardo quanto ai riparti, al prezzo convenuto per la rivendita a termine.

Dal giorno che sarà dal regolamento stabilito cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nell'articolo 4, secondo comma, della suddetta legge 7 aprile 1898, n. 116.

PRESIDENTE. Stabiliremo in seguito il giorno in cui questa proposta di legge dovrà essere svolta.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rinvia le interrogazioni.

La prima interrogazione è degli onorevoli Del Balzo Carlo e Valeri al ministro delle finanze « intorno ai criteri che esso segue nelle ammissioni di operai nelle manifatture tabacchi di Chiaravalle Marche ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. La interrogazione degli onorevoli Balzo e Valeri mi dà gradita occasione di alcune dichiarazioni, che credo siano di lieve importanza.

Dapprima debbo avvertire che per Chiaravalle Marche, in fatto di ammissioni di operai nelle manifatture dei tabacchi, non si sono adottati criteri diversi da quelli adottati altrove, cioè criteri di tendenza e di massima; ma debbo dichiarare lealmente, non ben definite, le norme costanti.

Ogni qual volta si è riconosciuto il bisogno di ammettere nuovi operai nella manifattura il Ministero ha autorizzato il direttore locale il quale d'ordinario ha scelto da un elenco predisposto le persone in esso prenotate che gli parevano dotate di titoli di preferenza.

Le ragioni di tale preferenza, ripeto, sono state mai ben definite, ma, come prima di tendenza si sono ordinariamente ridotte alla maggiore età, all'aver servito nell'esercito, all'esser figli di altri operai di manifatture, alla saper leggere e scrivere.

C'è stata anche, come titolo di preferenza (lo confesso) la prenotazione che il Ministero ha fatto fare spesso, per raccomandazioni di legghi nostri, trasmesse alle direzioni locali.

Questo sistema non è stato scevro di inconvenienti; ed appunto per ciò l'amministrazione presente è venuta nel proposito di introdurre norme eguali, costanti e, soprattutto, sindacabili. Il regolamento sul personale delle manifatture, che ho avuto giorni addietro occasione di dichiarare all'onorevole Cabrini ed allo stesso onorevole Del Balzo, conterrà norme precise al riguardo per esse, tolto qualsiasi arbitrio sia al Ministero sia ai rappresentanti locali, l'ammissione sar